



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 26/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventitre il giorno **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **15:50** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 2254 del 20.01.2023**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.

Presiede la seduta: **AVV. FRANCESCO CARDONE** nella qualità di Presidente.

E' presente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	CARDONE FRANCESCO	X	
2	SPAMPINATO GIANLUCA	X	
3	MAURO ANDREA	X	
4	CAMERA SAVERIO	X	
5	TEDESCO FRANCESCANTONIO	X	
6	FILIPPONE ROBERTO	X	
7	VIRGILLITO ANTONIO	X	
8	LA CAPRIA DOMENICO	X	
9	FILIPPONE DESIDERIA	X	
10	MISALE ROCCO	X	
11	PALMISANO GIANCARLO		X
12	SORBILLI ILARIA	X	
13	MELARA CARMELO	X	
14	GAGLIOSTRO ANTONIETTA	X	
15	BAGALA' ANNA	X	
16	BARONE GIOVANNI	X	

Consiglieri Presenti n. 15 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale **DOTT. ANTONIO QUATTRONE**.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare, redatto ai sensi dell'art. 112 e ss. del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 13 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento TARI attualmente in vigore, sia per motivi di carattere operativo sia per recepire le disposizioni contenute nelle delibere ARERA n° 445 del 05.11.2019 e n° 15 del 18.01.2022;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che è stato approvato dalla Seconda Commissione Consiliare Economia e Finanze in data 27.12.2022;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... (omissis) ... nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.;

Dato atto che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede, all'art. 1, comma 775, che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, reso con verbale n° 2 del 21.01.2023, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dalla Lg. n. 213/2012, allegato al presente atto;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI sia per motivi di carattere operativo nonché al fine di recepire le disposizioni contenute nelle delibere ARERA n° 445 del 05.11.2019 e n° 15 del 18.01.2022;

Preso atto di quanto sopra il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano da parte dei n° 15 Consiglieri comunali presenti, oltre il Sindaco, per un totale di n. 16 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone Roberto, Virgillito, La Capria, Filippone Desideria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 5 (Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); assenti: n° 1 (Palmisano);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 41 articoli e n° 01 allegati, che si accludono alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2023, atteso che la sua approvazione viene effettuata entro i termini previsti dalla normativa per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023-2025;
4. Di dare atto che il suddetto Regolamento sostituisce il Regolamento di disciplina della

Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 13.07.2020;

5. Di disporre l'invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della presente deliberazione e del Regolamento allegato, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del Regolamento allegato nel sito istituzionale del Comune di Palmi, nella sezione dedicata, ed anche sulla *home page* del sito web istituzionale.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 15 Consiglieri Comunali presenti, oltre il Sindaco, per un totale di n. 16 componenti del Consiglio Comunale; con voti favorevoli n° 11 (Ranuccio, Cardone, Spampinato, Mauro, Camera, Tedesco, Filippone Roberto, Virgillito, La Capria, Filippone Desideria, Misale); voti contrari: nessuno; astenuti: n° 5 (Sorbilli, Melara, Gagliostro, Bagalà, Barone); assenti: n° 1 (Palmisano); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 13/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 17/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANZIA

Letto e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
AVV. FRANCESCO CARDONE

Il Segretario Generale
DOTT. ANTONIO QUATTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
 - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

Il Segretario Generale
